



Società iscritta all'albo delle Banche al n.5485 CAB 02800 ABI 03185 SWIFT IFIGIT 31
Sede: Piazza S.M. Soprarno n. 1 - 50125 Firenze - tel. 055024631 - fax 055 2463231 - e.mail: info@bancaifigest.it
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese e Codice Fiscale 03712110588 - Part. IVA 04337180485
Capitale sociale 16.425.000 i.v. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Iscritta Albo Gruppi Bancari n. 3185.6

CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

1° intestatario

Cognome e Nome / ragione sociale
.....

Nato/a il..... a..... Prov.

Codice Fiscale /P.IVA

Residente in Località Prov. CAP.....

Tel.....Fax.....Email.....

Documento: Carta d'identità Patente Passaporto N..... il.....

Scadenza rilasciato da

Consumatore ex art. 3, lett. a) d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo")¹

2° intestatario / legale rappresentante (nel caso in cui il 1° investitore sia persona giuridica)

Cognome e Nome / ragione sociale
.....

Nato/a il..... a..... Prov.

Codice Fiscale /P.IVA

Residente in Località Prov. CAP

Tel.....Fax.....Email.....

Documento: Carta d'identità Patente Passaporto N..... il.....

Scadenza rilasciato da

Consumatore ex art. 3, lett. a) del Codice del Consumo

3° intestatario /soggetto incaricato ad operare (ad es.: direttore finanziario/Amministratore delegato) nel caso in cui il 1° investitore sia persona giuridica) - non compilare se corrisponde al legale rappresentante

Cognome e Nome / ragione sociale
.....

Nato/a il a Prov.

Codice Fiscale /P.IVA

Residente in Località Prov. CAP

Tel..... Fax..... Email.....

Documento: Carta d'identità Patente Passaporto N..... il.....

Scadenza rilasciato da

Consumatore ex art. 3, lett. a) del Codice del Consumo

4° intestatario

Cognome e Nome / ragione sociale

.....

Nato/a il.....a..... Prov.....

Codice Fiscale /P.IVA

Residente in Località Prov. CAP

Tel.....Fax..... E-mail.....

Documento: Carta d'identità Patente Passaporto N..... il.....

Scadenza rilasciato da

 Consumatore ex art. 3, lett. a) del Codice del Consumo*(annullare, sbarrando, i riquadri relativi ai cointestatari se non utilizzati)*

Di seguito denominato, per brevità, il "CLIENTE".

SEZIONE I**SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI**

Il CLIENTE formula a BANCA IFIGEST S.p.A. (di seguito denominata "BANCA") la presente proposta contrattuale avente ad oggetto la prestazione in suo favore del servizio di consulenza in materia di investimenti (nel seguito, "SERVIZIO"), così come disciplinato nelle «Norme che regolano la prestazione del servizio». Il CLIENTE, pertanto, prende atto che il contratto si considererà concluso nel momento in cui il CLIENTE stesso avrà ricevuto l'accettazione della BANCA.

Il CLIENTE ha preso atto che il SERVIZIO e, comunque, le attività di cui al presente CONTRATTO non comportano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Il CLIENTE ha preso atto che la BANCA, nell'esecuzione dell'incarico, non promette, né può far garantire a terzi il risultato utile dell'attività svolta.

(Luogo)_____
(Data)_____
(Firma 1****)_____
(Luogo)_____
(Data)_____
(Firma 2****)_____
(Luogo)_____
(Data)_____
(Firma 3****)

Il CLIENTE dichiara di aver preso conoscenza e di accettare integralmente le «Norme generali che regolano la prestazione del servizio», le cui previsioni, per quanto non è qui di seguito espressamente previsto, debbono considerarsi parte integrante e sostanziale del presente modulo. In particolare il Cliente - ai sensi e per gli

¹ Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolte.

effetti degli artt.1341, 1342 c.c. - accetta specificamente e per iscritto le seguenti clausole delle sopra citate «Norme che regolano la prestazione del servizio»:

Articolo 3 (Oggetto del Servizio);

Articolo 5 (Obiettivo del Servizio - assenza di garanzie);

Articolo 6 (Validità temporale delle raccomandazioni personalizzate);

Articolo 7 (Modalità di comunicazione delle raccomandazioni personalizzate);

Articolo 9 (Natura e periodicità delle raccomandazioni personalizzate);

Articolo 10 (Responsabilità del Cliente relativa a informazioni e documentazione fornita dalla Banca - Scelta dell'intermediario da parte del Cliente);

Articolo 11 (User id e password);

Articolo 12 (Responsabilità della Banca - Limitazioni);

Articolo 13 (Valutazione di adeguatezza);

Articolo 14 (Cointestazione del Contratto);

Articolo 15 (Corrispettivo - Commissioni e spese);

Articolo 18 (Rischi delle operazioni);

Articolo 19 (Deposito delle firme e poteri di rappresentanza);

Articolo 21 (Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie);

Articolo 22 (Dichiarazioni del Cliente - Cause di esclusione della responsabilità della Banca);

Articolo 23 (Modifiche contrattuali e normative);

Articolo 24 (Durata del contratto - Facoltà di recesso - Clausola risolutiva espressa);

Articolo 25 (Legge applicabile - Foro competente in via esclusiva).

(Luogo)

(Data)

(Firma 1)

(Luogo)

(Data)

(Firma 2)

(Luogo)

(Data)

(Firma 3)

(****) Il CLIENTE riconosce che la presente sottoscrizione ha valore di *specimen* di firma e che questa assumerà valore di scrittura di comparazione rispetto alle altre sottoscrizioni autografe che verranno effettuate dal cliente nel corso del rapporto.

SEZIONE II

RICEZIONE DELLE COMUNICAZIONI

In considerazione delle modalità di erogazione del SERVIZIO il CLIENTE prende atto ed accetta espressamente che le comunicazioni relative al CONTRATTO vengano trasmesse dalla Banca su supporto duraturo non cartaceo mediante messa a disposizione nella sezione riservata del SITO.

Si prega di inviare comunicazione scritta alla Banca all'indirizzo retail@bancaifigest.it, contenente apposita richiesta scritta qualora, invece, il CLIENTE intenda ricevere tali comunicazioni in forma cartacea.

In considerazione delle modalità di erogazione del SERVIZIO il CLIENTE prende atto ed accetta espressamente che le informazioni previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, vengano trasmesse dalla Banca su supporto duraturo non cartaceo mediante messa a disposizione nella sezione riservata del SITO.

Si prega di inviare comunicazione scritta alla Banca all'indirizzo retail@bancaifigest.it, contenente apposita richiesta scritta qualora, invece, il CLIENTE intenda ricevere tali comunicazioni in forma cartacea.

(Luogo)

(Data)

(Firma 1)

(Luogo)

(Data)

(Firma 2)

(Luogo)

(Data)

(Firma 3)

SEZIONE III

DIRITTO DI RECESSO

Qualora il CLIENTE sia un consumatore ai sensi del m. d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia del contratto è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, il CLIENTE può recedere dal contratto, senza spese e penalità e senza giustificare il motivo, inviando una comunicazione scritta alla Banca Ifigest s.p.a. al seguente indirizzo Piazza S.Maria Soprano, 1 50125 Firenze mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, telex, posta elettronica (all'indirizzo retail@bancaifigest.it) e fax al numero (055 2463.431), purché confermati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive.

SEZIONE IV

PATRIMONIO OGGETTO DI CONSULENZA

L'importo del PATRIMONIO in relazione al quale il CLIENTE richiede alla BANCA di prestare il SERVIZIO è pari a:

euro _____ (in cifre) / _____ (in lettere) e sarà denominato PATRIMONIO pi001

Il CLIENTE prende atto ed accetta che, ai fini della stipulazione e dell'efficacia del presente CONTRATTO, l'ammontare del PATRIMONIO non può essere inferiore ad euro 50.000.= (cinquantamila).

Il Cliente prende atto ed accetta che sarà facoltà dello stesso incrementare il PATRIMONIO esclusivamente per ulteriori euro 50.000 o multipli di euro 50.000 e che ciascun PATRIMONIO SUCCESSIVO saranno progressivamente numerati (Pi002, Pi003, ecc.).

SEZIONE V

ALLEGATI

Il CLIENTE dichiara di aver acquisito su supporto duraturo, di aver stampato, di aver letto e compreso i seguenti allegati

All. 1 - Documento sulla classificazione della clientela

All. 2 - Documento informativo composto dalle seguenti sezioni:

- Informazioni sulla BANCA e sui servizi prestati;
- Informazioni sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e della liquidità della clientela;
- Informazioni sulle caratteristiche e sui rischi degli strumenti finanziari;
- Informazioni sulle politiche adottate dalla BANCA in materia di incentivi e sui conflitti di interesse;
- Incentivi e Costi ed oneri.

All. 3 - Profilo di investimento - Informazioni da richiedere per la valutazione dell'adeguatezza

All. 4 - Questionario antiriciclaggio

(Luogo) (Data) (Firma 1)

(Luogo) (Data) (Firma 2)

(Luogo) (Data) (Firma 3)

SEZIONE VI

ANTIRICICLAGGIO

QUESTIONARIO DI CUI ALL'ALLEGATO 4

Il CLIENTE dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di fornire tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla BANCA di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, mediante compilazione e invio del questionario di cui all'Allegato 4.

(Luogo) (Data) (Firma 1)

(Luogo) (Data) (Firma 2)

(Luogo) (Data) (Firma 3)

NORME GENERALI

Art. 1 - Premesse ed Allegati

1. Le premesse e gli Allegati formano parte integrante del CONTRATTO e delle pattuizioni nello stesso contenute.

Art. 2 - Definizioni

1. In aggiunta ai termini e alle espressioni contenute in altre clausole del CONTRATTO, le PARTI convengono di attribuire alle seguenti espressioni il relativo significato:
 - a) "AREA RISERVATA DEL SITO": si intende la sezione riservata del SITO accessibile mediante utilizzo di USER ID E PASSWORD
 - b) "BANCA": Banca Ifigest S.p.A.;
 - c) "CLIENTE": la persona nei confronti della quale la BANCA presta il SERVIZIO;
 - d) "CONTRATTO": il presente contratto comprensivo di Allegati;
 - e) "NORMATIVA DI RIFERIMENTO": i regolamenti comunitari nonché la normativa comunitaria ed italiana di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento e, comunque, quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modifiche ed integrazioni), il Regolamento Consob n. 16190/2007, il Regolamento Consob n. 11971/1999, la disciplina di carattere primario e secondario in materia di antiriciclaggio ed, in particolare, il d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Con l'espressione "NORMATIVA DI RIFERIMENTO" si intende, inoltre, la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni;
 - f) "PARTI": la BANCA ed il CLIENTE, qualora menzionati congiuntamente;
 - g) "PASSWORD": si intende il codice alfanumerico attribuito dalla BANCA al CLIENTE per l'accesso al SERVIZIO nell'area riservata agli utenti registrati del SITO;
 - h) "PATRIMONIO INIZIALE": si intendono le somme che la BANCA terrà in considerazione nell'effettuare raccomandazioni personalizzate al CLIENTE ed il cui importo è indicato nella proposta contrattuale. Ai fini della prestazione del servizio il PATRIMONIO INIZIALE sarà identificato con il codice pi001;
 - i) "PATRIMONIO SUCCESSIVO" si intendono le ulteriori somme che la BANCA, su indicazione del CLIENTE, terrà in considerazione nell'effettuare raccomandazioni personalizzate al CLIENTE ed il cui importo sarà indicato dal CLIENTE ai sensi dell'art. --- del CONTRATTO. Ciascun PATRIMONIO SUCCESSIVO, dovrà essere almeno pari o ad euro 50.000 o suoi multipli e, sarà identificato con un codice numerico progressivo (ad es. pi002, pi003, ecc.) ed ai fini dello svolgimento del SERVIZIO sarà considerato in modo autonomo e separato dal PATRIMONIO INIZIALE e da eventuali ulteriori PATRIMONI SUCCESSIVI;
 - j) "PATRIMONIO": il PATRIMONIO INIZIALE e ciascun PATRIMONIO SUCCESSIVO;
 - k) "PORTAFOGLIO/I": si intende l'insieme degli STRUMENTI FINANZIARI compresi nel PATRIMONIO INIZIALE del CLIENTE ed in ciascun PATRIMONIO SUCCESSIVO.
 - l) "QUESTIONARIO DI PROFILAZIONE": il questionario mediante il quale la BANCA raccoglie le informazioni relative al CLIENTE necessarie per la valutazione di adeguatezza;
 - m) "SERVIZIO": il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) (consulenza in materia di investimenti) del d.lgs. n. 58/1998;
 - n) "SITO": il sito internet www.fundstore.it mediante il quale la BANCA presta il SERVIZIO;
 - o) "STRUMENTI FINANZIARI": le quote di fondi comuni di investimento e/o le azioni di sicav di tipo azionario secondo la classificazione di Mornigstar oggetto del SERVIZIO;
 - p) "USER ID": si intende il codice alfanumerico attribuito dalla BANCA al CLIENTE per l'accesso al SERVIZIO nell'area riservata agli utenti registrati del SITO.

Art. 3 - Oggetto del SERVIZIO

1. Con la sottoscrizione del CONTRATTO, la BANCA, a condizione che il CLIENTE abbia fornito tutte le informazioni richieste nel QUESTIONARIO DI PROFILAZIONE e che, all'esito della valutazione delle stesse, la BANCA ritenga che SERVIZIO è adeguato in relazione alle caratteristiche del CLIENTE stesso, la BANCA fornisce periodicamente raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto STRUMENTI FINANZIARI con le modalità previste nel presente CONTRATTO.

2. Il SERVIZIO si sostanzia nelle seguenti attività:
 - a) nella fase iniziale del rapporto o al momento della comunicazione da parte del CLIENTE di ciascun PATRIMONIO SUCCESSIVO, la BANCA raccomanda al CLIENTE operazioni di investimento negli STRUMENTI FINANZIARI azionari sulla base della selezione effettuata dalla BANCA stessa, con una ripartizione del portafoglio di tipo internazionale, suddiviso per aree geografiche;
 - b) successivamente, nello svolgimento del SERVIZIO, la BANCA svolge:
 - 1) un'analisi giornaliera delle performance degli STRUMENTI FINANZIARI presenti nel PORTAFOGLIO del CLIENTE ed in base alle risultanze della stessa e, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 5 che segue, aggiorna ciascun PORTAFOGLIO fornendo raccomandazioni personalizzate riguardo a una o più operazioni relative agli STRUMENTI FINANZIARI.
 - 2) un'analisi mensile relativa alla qualità espressa in termini di rating attribuito dalla BANCA degli STRUMENTI FINANZIARI presenti in ciascun PORTAFOGLIO ed in base alle risultanze della stessa aggiorna ciascun PORTAFOGLIO fornendo raccomandazioni personalizzate riguardo a una o più operazioni relative agli STRUMENTI FINANZIARI.
3. Il CLIENTE prende atto ed accetta che le raccomandazioni personalizzate fornite ai sensi del presente CONTRATTO hanno per oggetto esclusivamente STRUMENTI FINANZIARI di tipo azionario.

Art. 4 - Importo del PATRIMONIO

1. Il CLIENTE può in ogni momento diminuire l'importo del PATRIMONIO dandone comunicazione scritta alla BANCA.
2. Qualora a seguito di tale comunicazione il PATRIMONIO risulti inferiore ad euro 50.000 (cinquantamila), il presente CONTRATTO si intenderà immediatamente risolto a far data dall'avvenuta ricezione da parte della BANCA della comunicazione di cui al comma che precede.
3. Qualora il Cliente intenda chiedere alla Banca di svolgere il SERVIZIO in relazione a importi ulteriori, prende atto ed accetta che l'importo di ciascun PATRIMONIO SUCCESSIVO dovrà essere pari o multiplo di euro 50.000 e che lo stesso costituirà PATRIMONIO separato ed autonomo al fine dello svolgimento delle attività previste nel presente CONTRATTO.

Art. 5 - Obiettivo del SERVIZIO

1. Il CLIENTE è consapevole e prende atto che le raccomandazioni personalizzate sono fornite dalla BANCA con l'obiettivo di:

(A) realizzare, in un orizzonte temporale di almeno 5 anni a decorrere dalla data di decorrenza del presente contratto per il PATRIMONIO INIZIALE e per ciascun eventuale PATRIMONIO SUCCESSIVO dalla comunicazione effettuata dal CLIENTE ai sensi dell'art. 4., un incremento netto della fiscalità del PATRIMONIO INIZIALE e di ciascun eventuale PATRIMONIO SUCCESSIVO pari al rendimento annuo netto della fiscalità, cumulato per cinque anni, del BTP a cinque anni come risultante:

 - (i) per il PATRIMONIO INIZIALE dall'ultima asta effettuata i cui risultati siano pubblici alla data di accettazione del CONTRATTO da parte della BANCA e
 - (ii) per ciascun PATRIMONIO SUCCESSIVO, dall'ultima asta effettuata i cui risultati siano pubblici alla data di ricezione della comunicazione del CLIENTE avente ad oggetto l'aumento del patrimonio, aumentati di un moltiplicatore compreso tra 2 e 8 volte in funzione del rendimento lordo del BTP preso in considerazione.

(B) in alternativa al punto A, realizzare, in un orizzonte temporale di almeno 3 anni a decorrere dalla data di decorrenza del presente contratto per il PATRIMONIO INIZIALE e per ciascun eventuale PATRIMONIO SUCCESSIVO dalla comunicazione effettuata dal CLIENTE ai sensi dell'art. 4., un incremento netto (fiscalità) del PATRIMONIO INIZIALE e di ciascun eventuale PATRIMONIO SUCCESSIVO pari al rendimento annuo netto della fiscalità, cumulato per tre anni, del BTP a cinque anni come risultante:

 - (i) per il PATRIMONIO INIZIALE dall'ultima asta effettuata i cui risultati siano pubblici alla data di accettazione del CONTRATTO da parte della BANCA.

e

- (ii) per ciascun PATRIMONIO SUCCESSIVO, dall'ultima asta effettuata i cui risultati siano pubblici alla data di ricezione della comunicazione del CLIENTE avente ad oggetto l'aumento del patrimonio, aumentati di un moltiplicatore compreso tra 2 e 8 volte in funzione del rendimento lordo del BTP preso in considerazione.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, sarà cura della Banca comunicare al Cliente, per ciascun PATRIMONIO, i dettagli identificativi del BTP preso a riferimento e l'importo del moltiplicatore.
 3. Resta inteso che nel caso in cui i mercati finanziari siano caratterizzati da una situazione di instabilità la BANCA potrà raccomandare il disinvestimento del singolo strumento finanziario e l'investimento del relativo controvalore in un OICR di tipo monetario. In particolari situazioni di mercato il Portafoglio potrà quindi essere temporaneamente investito in strumenti finanziari di tipo monetario.
 4. Il CLIENTE prende atto che nel caso di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lett. A) o B) la BANCA raccomanderà il disinvestimento degli STRUMENTI FINANZIARI e cesserà di prestare il SERVIZIO. Il CLIENTE potrà richiedere alla BANCA di proseguire nella prestazione del Servizio stesso formulando per iscritto tale richiesta alla BANCA ed indicando l'ammontare del PATRIMONIO al quale sarà assegnato un nuovo numero progressivo.
 5. Il CLIENTE prende atto ed accetta che i suddetti obiettivi non costituiscono in alcun modo la promessa, nè tantomeno, la garanzia, di rendimenti o redditività o mantenimento del PATRIMONIO.

Art. 6 - Validità temporale delle raccomandazioni personalizzate

1. Il CLIENTE prende atto che le raccomandazioni fornite dalla BANCA hanno validità solo temporanea, limitata al momento in cui le stesse sono fornite. Le relative decisioni di investimento devono quindi essere attuate entro la giornata lavorativa in cui le raccomandazioni sono comunicate al CLIENTE. Rimane nella facoltà del CLIENTE decidere se dar corso, impartendo specifiche disposizioni in tal senso, all'esecuzione delle operazioni raccomandate dalla BANCA. L'effettiva esecuzione delle operazioni deriva quindi da autonome decisioni del CLIENTE, che valuta i dati fornitigli e la convenienza delle stesse, con piena conoscenza dei rischi che da essa derivano.

Art. 7 - Modalità di comunicazione delle raccomandazioni personalizzate

1. Le raccomandazioni personalizzate fornite dalla Banca saranno rese disponibili dalla stessa nella sezione riservata del SITO.
2. La BANCA invierà al CLIENTE un sms ed un messaggio di posta elettronica al fine di segnalare l'avvenuta fornitura delle raccomandazioni personalizzate e la loro disponibilità nella sezione riservata del SITO.
3. L'sms ed il messaggio di posta elettronica di cui al comma 2 saranno inviati dalla BANCA ai numeri ed agli indirizzi di posta elettronica indicati dal CLIENTE con piena liberazione della BANCA, indipendentemente dall'effettiva avvenuta ricezione da parte del cliente che assume a proprio carico ogni rischio connesso alla fornitura di dati con tali modalità.
4. Nel caso in cui il cellulare non risultasse per qualsiasi motivo raggiungibile, l'SMS resterà in stand-by e l'operatore telefonico procederà in automatico al rinvio in base alle tempistiche stabilite. Qualora, in tale periodo, non fosse però disponibile la reperibilità del cellulare, non sarà più possibile ricevere l'SMS. Gli SMS forniti sono strettamente legati al numero telefonico indicato e quindi alla scheda telefonica associata a quel numero. Nel caso di trasferimento e/o cessione a qualsiasi titolo, anche in via temporanea, della scheda telefonica a terzi senza aver previamente richiesto di disattivare gli SMS attivati sul numero telefonico comunicato, gli SMS saranno fruiti dal cessionario della scheda telefonica, sotto l'esclusiva responsabilità del cliente cedente, manlevando la BANCA da ogni responsabilità in merito ai contenuti/informazioni veicolati a mezzo degli SMS stessi.

Art. 8 - Rendiconto e reportistica

1. Con cadenza almeno annuale o su richiesta da parte del CLIENTE, la BANCA renderà disponibili nell'area riservata del SITO la documentazione relativa alle analisi svolte sull'andamento degli Strumenti Finanziari ai sensi dell'art. 3 del Contratto, nonché evidenza delle raccomandazioni personalizzate fornite.
2. Con cadenza annuale la BANCA trasmetterà al CLIENTE un rendiconto dell'attività svolta.

Art. 9 - Natura e periodicità delle raccomandazioni personalizzate

1. Il CLIENTE prende atto che le indicazioni fornite dalla BANCA hanno natura di semplici raccomandazioni, senza finalità di sostituire il giudizio personale del CLIENTE, e che le conseguenti scelte operative devono quindi essere effettuate dal CLIENTE stesso nella sua piena autonomia decisionale inclusa la scelta del relativo intermediario presso il quale porre in atto le raccomandazioni ricevute.
2. Salvo quanto previsto negli artt. 3 e 5, resta escluso qualsiasi ulteriore obbligo della BANCA di attivarsi nei confronti del CLIENTE in relazione all'andamento di mercato degli STRUMENTI FINANZIARI oggetto di raccomandazione e alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale dei relativi emittenti/mercati di riferimento.
3. Le PARTI si danno reciprocamente atto che è espressamente esclusa dal presente CONTRATTO qualsiasi attività di consulenza relativa a prodotti finanziari diversi rispetto agli STRUMENTI FINANZIARI.
4. Non rientra nell'ambito del SERVIZIO svolto dalla BANCA la consulenza in materia legale e fiscale, ivi inclusa quella attinente al quadro normativo connesso alla negoziazione di prodotti finanziari e alla contrattualistica necessaria.

Art. 10 - Responsabilità del CLIENTE relativa a informazioni e documentazione fornita alla BANCA - Scelta dell'intermediario da parte del CLIENTE

1. Il CLIENTE prende atto che il servizio di consulenza in materia di investimenti prestato dalla BANCA si basa esclusivamente sulle informazioni e sulla documentazione fornita dallo stesso CLIENTE con riferimento a conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento. Il CLIENTE è responsabile in via esclusiva della completezza, veridicità, correttezza ed aggiornamento delle informazioni e della documentazione fornita alla BANCA da cui dipende la qualità e correttezza delle raccomandazioni di investimento fornite dalla BANCA al CLIENTE. La BANCA, pertanto, non potrà essere ritenuta responsabile in relazione a raccomandazioni di investimento fornite sulla base di informazioni e documentazione non complete, non corrette o non aggiornate fornite dal CLIENTE.
2. Il CLIENTE si impegna a comunicare qualsiasi variazione significativa delle informazioni e dei documenti forniti alla BANCA.

Art. 11 - User id e password

1. In fase di comunicazione al CLIENTE dell'accettazione del contratto, la BANCA trasmette al CLIENTE la USER ID e la PASSWORD che hanno una validità temporale limitata in quanto devono essere modificate e personalizzate da parte del CLIENTE.
2. USER ID e PASSWORD potranno essere modificate dal CLIENTE in qualsiasi momento successivo al perfezionamento del CONTRATTO, previo inserimento di USER ID e PASSWORD già assegnate e secondo le modalità riportate sul SITO. Il CLIENTE riconosce che la frequente modifica della PASSWORD aumenta il livello di sicurezza del SERVIZIO.
3. User ID e PASSWORD sono personali e non cedibili a terzi.
4. Il CLIENTE si impegna a custodire con ogni cura e mantenere segreti USER ID e PASSWORD che, non devono essere conservati insieme, né annotati su un unico documento, restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall'abuso dall'utilizzo illecito o indebito della medesima da parte di terzi, nonché del suo smarrimento o della sua sottrazione.
5. In caso di smarrimento o sottrazione di User ID e PASSWORD, il CLIENTE deve darne immediata notizia alla BANCA telefonicamente o a mezzo telefax. Entro 48 ore il CLIENTE deve trasmettere alla BANCA,

mediante lettera raccomandata A.R., conferma scritta. Detta conferma dovrà essere corredata di copia conforme della denuncia presentata alle autorità competenti.

6. Per ragioni di tutela nella sicurezza informatica, la BANCA potrà periodicamente disporre la sostituzione di USER ID e PASSWORD, dandone previa comunicazione al CLIENTE a mezzo corriere o raccomandata a.r. in busta chiusa riservata. Qualora il CLIENTE abbia fondato motivo di ritenere che soggetti estranei al CONTRATTO siano venuti a conoscenza di USER ID e PASSWORD, dovrà darne immediata comunicazione alla BANCA con le modalità di cui al comma che precede, la quale avrà facoltà di sospendere temporaneamente l'esecuzione del CONTRATTO.

Art. 12 - Responsabilità della Banca - Limitazioni

1. La BANCA si impegna a prestare il SERVIZIO con correttezza e diligenza. Il CLIENTE riconosce e prende atto che nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la BANCA assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato. La BANCA non garantisce alcun rendimento o guadagno o limitazione di perdita e, di conseguenza, nessuna responsabilità può sorgere a suo carico per eventuali minori rendimenti o guadagni oppure per perdite che il CLIENTE dovesse subire dopo aver effettuato operazioni indicate nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti.
2. Il CLIENTE prende altresì atto che le indicazioni, i dati e le informazioni, relativi sia ai mercati che agli STRUMENTI FINANZIARI, forniti nell'espletamento del servizio di consulenza in materia di investimenti dalla BANCA, non costituiscono necessariamente un indicatore delle future prospettive e redditività delle operazioni di investimento consigliate.
3. Considerato che le obbligazioni poste in capo alla BANCA ai sensi del CONTRATTO coinvolgono problematiche tecniche di speciale ed elevata difficoltà e complessità, la BANCA, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge e sempre che il CLIENTE non sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a) del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sarà responsabile nei confronti del medesimo CLIENTE unicamente dei danni conseguenti a propri comportamenti dolosi o gravemente colposi.
4. Le indicazioni, le raccomandazioni, i dati e le informazioni fornite dalla BANCA al CLIENTE nell'esecuzione del CONTRATTO sono da intendersi riferiti alla situazione specifica del CLIENTE e non sono, pertanto, cedibili a terzi, senza autorizzazione della BANCA. La BANCA non è, quindi, responsabile verso alcun soggetto diverso dal CLIENTE, nei limiti individuati nel CONTRATTO, che sia venuto a conoscenza delle - e/o abbia fatto affidamento sulle - stesse indicazioni, raccomandazioni, dati, e informazioni fornite dalla BANCA al CLIENTE.
5. Il CLIENTE risponderà di qualsiasi conseguenza derivante direttamente o indirettamente dalla violazione dal medesimo posta in essere al divieto di cui al precedente comma.

Art. 13 - Valutazione di adeguatezza

1. Il CLIENTE prende atto che, in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti, la BANCA effettuerà la valutazione di adeguatezza sulla base delle informazioni fornite dal CLIENTE nel QUESTIONARIO DI PROFILAZIONE.
2. Il CLIENTE riconosce che la BANCA ha il diritto di fare affidamento sulle informazioni da lui fornite in sede di compilazione del QUESTIONARIO DI PROFILAZIONE.
3. Nel caso di rapporti intestati a persone giuridiche la valutazione di adeguatezza sarà effettuata con riferimento alla persona giuridica medesima.
4. Nel caso di cointestazione la valutazione di adeguatezza viene effettuata dalla BANCA con riferimento al profilo del rapporto cointestato, in relazione alle caratteristiche complessive dei soggetti intestatari, e non a quello dei singoli cointestatari.
5. La BANCA presume che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale. La BANCA presume altresì che un cliente professionale di diritto sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.

Art. 14 - Cointestazione del CONTRATTO

1. Quando il rapporto è intestato a più persone esso si intende conferito in via disgiuntiva e, pertanto, le disposizioni, tra cui quella di risolvere, sciogliere o recedere il CONTRATTO, potranno essere date da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della BANCA anche nei confronti degli altri intestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite mediante lettera raccomandata A/R alla BANCA da tutti i cointestatari.
2. I cointestatari sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte nei confronti della BANCA.
3. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire o di morte di uno degli intestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. Analogamente lo conserva il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato e gli eredi dell'intestatario, i quali saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, fino a che perduri la comunione ereditaria.
4. Tuttavia, nei casi di cui al precedente comma, la BANCA deve pretendere il concorso di tutti gli intestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata A.R.
5. In caso di morte del CLIENTE, ovvero di morte o sopravvenuta incapacità di uno degli intestatari del rapporto di cui al CONTRATTO, le opposizioni di cui sopra, non saranno opponibili alla Banca finché a questa non sia stata comunicata, a mezzo lettera raccomandata A/R, notizia legalmente certa della morte o della sopravvenuta incapacità di agire degli intestatari, e ciò finché alla BANCA non sia stata prodotta idonea documentazione che comprovi il verificarsi di suddetti eventi.

Art. 15 - Corrispettivo - Commissioni e spese

1. Per l'espletamento del SERVIZIO la BANCA percepirà dal CLIENTE, a titolo di pagamento onnicomprensivo dell'attività svolta e delle spese sostenute, delle commissioni annuali calcolate come quota percentuale calcolata su ciascun PATRIMONIO come valorizzato al termine di ciascun semestre solare di durata del CONTRATTO.
2. Il corrispettivo sarà corrisposto dal CLIENTE alla BANCA con periodicità semestrale a fronte del ricevimento da parte della Banca della relativa fattura. Il CLIENTE è tenuto a corrispondere detto corrispettivo indipendentemente dalla circostanza che il CLIENTE stesso dia o meno seguito alle indicazioni fornite dalla BANCA. Sono, altresì, a carico del CLIENTE gli oneri fiscali di legge stabiliti per la prestazione del SERVIZIO.
3. L'importo del corrispettivo sopra indicato si intenderà approvato negli stessi termini previsti nell'art. 16, comma 1.
4. Il pagamento del corrispettivo potrà avvenire mediante addebito diretto su un conto corrente intestato al CLIENTE diverso da quello eventualmente asservito all'operatività di cui al CONTRATTO e sul quale la BANCA è sin d'ora autorizzata ad addebitare tutto quanto ad essa dovuto in relazione e/o dipendenza del CONTRATTO o tramite bonifico bancario a valere sul conto che sarà indicato dalla BANCA nella fattura inviata al CLIENTE. Le commissioni, e le eventuali imposte relative, saranno addebitate con valuta pari alla data di regolamento dell'operazione.

Art. 16 - Efficacia del Contratto

1. L'efficacia del CONTRATTO è subordinata all'avvenuta identificazione del CLIENTE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17.

Art. 17 - Identificazione del Cliente e di soggetti terzi - adeguata verifica ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio

1. Al momento della sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo sono tenuti a fornire alla BANCA i propri dati identificativi, secondo quanto previsto dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
2. Il CLIENTE, ai fini dello svolgimento da parte della BANCA dell'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio prende atto ed accetta che, ai sensi della NORMATIVA DI RIFERIMENTO, la BANCA - oltre alla compilazione del Questionario di cui all'Allegato n. 4 - richiede l'effettuazione di un bonifico da parte del CLIENTE su un conto della BANCA stessa. Inoltre la Banca potrà richiedere adempimenti, anche nel corso della durata del CONTRATTO, quali a titolo esemplificativo: l'invio da parte del Cliente di ulteriore documentazione controfirmata, la fornitura di un numero di utenza fissa al quale il CLIENTE possa essere contattato, ecc..

3. Si precisa che, qualora la BANCA in ragione della mancata collaborazione del CLIENTE non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, la stessa non potrà avviare il rapporto di consulenza e, qualora detenga disponibilità del CLIENTE sarà tenuta a restituire le stesse mediante bonifico a valere un conto corrente intestato al CLIENTE presso altro intermediario. In tale ipotesi il trasferimento dei fondi sarà accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Art. 18 - Rischi delle operazioni

1. Il CLIENTE si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto esposto nel Documento Informativo di cui all'Allegato n. 1, di cui ha compiuto intera e completa visione e lettura, dei rischi e delle utilità che le operazioni raccomandate possono comportare.

Art. 19 - Deposito delle firme e poteri di rappresentanza

1. Il CLIENTE è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la BANCA, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Il rappresentante si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dal CONTRATTO, anche con autorizzazione *ex artt.* 1394 e 1395 c.c..
2. Le revoche delle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla BANCA finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. e non sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non inferiore a 10 giorni lavorativi, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
3. Salvo disposizione contraria, ulteriori autorizzazioni a disporre sul rapporto non determinano revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
4. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla BANCA sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 20 - Invio di comunicazioni

1. Salvo che il Cliente non abbia optato per la ricezione delle comunicazioni su supporto duraturo non cartaceo o mediante internet, l'invio della corrispondenza sarà effettuato con piena validità a mezzo posta al recapito corrispondenza ai sensi dell'art. 47 c.c. indicato dal CLIENTE nel CONTRATTO o, in caso di cointestazione all'indirizzo del primo intestatario, ovvero al diverso indirizzo fatto conoscere successivamente per iscritto.
2. In particolare il CLIENTE riconosce che il recapito riportato nella PROPOSTA costituisce elezione di domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c.. Pertanto, ogni comunicazione o notifica dalla BANCA al CLIENTE, comprese quelle previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO, sarà validamente eseguita al CLIENTE presso tale indirizzo. Eventuali variazioni del domicilio eletto dovranno essere comunicate con dichiarazione presentata per iscritto diretta alla BANCA ovvero a mezzo lettera raccomandata a.r.
3. Il CLIENTE curerà che le comunicazioni, nonché i documenti in genere diretti alla BANCA - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.
4. Qualora il CLIENTE fornisca alla BANCA un indirizzo di posta elettronica, la BANCA presume che l'invio di comunicazioni relative al CONTRATTO su supporto duraturo non cartaceo sia appropriato e che la fornitura delle informazioni previste dalla NORMATIVA DI RIFERIMENTO attraverso Internet sia al pari appropriato.

Art. 21 - Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

1. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la BANCA, il CLIENTE potrà altresì rivolgersi all'Ufficio Compliance della stessa, il quale evaderà la richiesta entro il termine di 90 giorni dall'avvenuta ricezione.

2. Alle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra il CLIENTE e la BANCA in ordine alla prestazione del SERVIZIO, si applicheranno le procedure di risoluzione previste dall'art. 32-ter del TESTO UNICO.

Art. 22 - Dichiarazioni del CLIENTE - Cause di esclusione della responsabilità della BANCA

1. Il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
2. La BANCA non è responsabile per gli eventuali disservizi e/o pregiudizi che derivassero al CLIENTE da cause alla stessa non imputabili o, in ogni caso, da ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o da cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linee di trasmissione dati o altri inconvenienti dovuti a interruzione nel funzionamento o mancanza di collegamento della rete internet o interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento dei nodi di accesso alla rete internet, da interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del servizio telefonico, elettronico, postale o di erogazione dell'energia elettrica; controversie sindacali, serrate, scioperi, anche del personale della BANCA, ovunque verificatisi; da impedimenti od ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere; provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi; da forza maggiore o altre cause non imputabili alla BANCA ed in genere ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con criteri di diligenza adeguati alla condizione professionale della BANCA ed alla natura dell'attività svolta.
3. La BANCA non sarà in alcun modo responsabile per le perdite derivanti dall'esecuzione delle operazioni oggetto di consulenza. La BANCA non è, comunque, mai tenuta ad intervenire nel caso in cui si verificano interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione del SERVIZIO da parte del CLIENTE, originate da problemi tecnici su apparecchiature di proprietà del CLIENTE stesso.
4. La BANCA ha facoltà di sospendere e di interrompere il SERVIZIO, dandone tempestiva comunicazione al CLIENTE, in qualsiasi momento per motivi tecnici, per RAGIONI connesse all'efficienza ed alla sicurezza del SERVIZIO medesimo, nonché di sospendere l'operatività del CLIENTE per motivi cautelari, senza che la BANCA possa essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni.
5. La BANCA non sarà responsabile per la perdita, alterazione o diffusione non intenzionale di informazioni, ascrivibili a difetti di funzionamento e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della BANCA.

Art. 23 - Modifiche contrattuali e normative

1. Il CONTRATTO può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle PARTI.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, la BANCA ha la facoltà di modificare unilateralmente in qualsiasi momento, qualora sussista un giustificato motivo, le norme che regolano il CONTRATTO, ivi comprese le condizioni anche economiche applicate per la prestazione del SERVIZIO, previa comunicazione al CLIENTE da inviarsi all'ultimo indirizzo trasmesso dal CLIENTE almeno 30 giorni prima della data di efficacia delle modifiche stesse che entreranno in vigore con la decorrenza indicata nella medesima comunicazione; entro tale termine il CLIENTE potrà esercitare il diritto di recesso senza penalità e di ottenere l'applicazione delle norme e delle condizioni del CONTRATTO precedentemente praticate.
3. Le modifiche si intenderanno accettate dal CLIENTE ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro il predetto termine di decorrenza, il diritto di recedere dal CONTRATTO. Nel caso in cui il CLIENTE rifiuti la variazione, la BANCA può esercitare il suo diritto di recesso.
4. Le PARTI convengono che nel CONTRATTO vengano automaticamente recepite tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari, giurisprudenziali ed amministrativi in senso lato, senza obbligo per la BANCA di comunicare al CLIENTE la relativa modifica del CONTRATTO. Le condizioni contrattuali interessate da tali modifiche si intenderanno abrogate e sostituite con la stessa data di decorrenza della disposizione che ha provocato tale modificazione.

Art. 24 - Durata del Contratto, facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa

1. Il CONTRATTO è a tempo indeterminato.

2. Fatto salvo quanto previsto in altri articoli del CONTRATTO, la BANCA ha facoltà di recedervi con un preavviso di almeno 90 giorni, mediante lettera raccomandata a.r.. Il CLIENTE ha facoltà di recedervi con un preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata a.r..
3. Il recesso è efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione scritta. Dal momento dell'efficacia della comunicazione di recesso dall'intero CONTRATTO, il CLIENTE non potrà più usufruire del SERVIZIO e dovrà restituire alla BANCA i relativi strumenti di legittimazione.
4. In ogni caso il CLIENTE resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla abusiva prosecuzione dell'uso del SERVIZIO.
5. In caso di inadempimento da parte del CLIENTE agli obblighi di versamento di tutto quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO - ivi comprese le commissioni e spese - la BANCA potrà risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'articolo 1456 c.c. con comunicazione da effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r.. Restano fermi, comunque, tutti gli ulteriori diritti della BANCA previsti dal CONTRATTO.
6. Il CONTRATTO si intenderà, inoltre, automaticamente risolto all'atto della sottoposizione del CLIENTE a fallimento o ad altra procedura concorsuale avente analogo effetto.
La BANCA avrà facoltà di recedere dal CONTRATTO con effetto immediato, dandone comunicazione al CLIENTE, qualora il CLIENTE non provveda a versare quanto dovuto in base al CONTRATTO, o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall'intermediario all'uopo incaricato, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta della BANCA.
7. Quanto precede lascia, altresì, salvo ed impregiudicato il diritto della BANCA al risarcimento del danno.
8. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge o dal CONTRATTO.

Art. 25 - Legge applicabile - Foro competente in via esclusiva

1. Il CONTRATTO è regolato dalla Legge Italiana e per ogni e qualsiasi controversia da esso derivante o ad esso connesso si applica la giurisdizione italiana.
2. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il CLIENTE e la BANCA in relazione all'interpretazione ed esecuzione del CONTRATTO, il Foro competente in via esclusiva è quello di Firenze. Nel caso in cui il CLIENTE rivesta la qualifica di consumatore, è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il CLIENTE ha la residenza o il domicilio elettivo.